



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 15, riunita in udienza il 16/12/2022 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:

FARANDA PIETRO VINCENZO, Presidente e Relatore

MAZZOTTA GIOVANNI, Giudice

VANORE GIUSEPPE, Giudice

in data 16/12/2022 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 2215/2022 depositato il 26/05/2022

proposto da

Alessandro Antonio A Falconieri - FLCLSN65T07F205J

Difeso da

Simone Forte - FRTSMN73R16F839D

ed elettivamente domiciliato presso simoneforte@avvocatinapoli.legalmail.it

contro

Ag.entrare - Riscossione - Milano

Difeso da

Claudia Spina - SPNCLD77L62C351F

ed elettivamente domiciliato presso claudia.spina@pec.ordineavvocaticatania.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820060205118903000 IVA-ALTRO 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820060273938491000 IVA-ALTRO 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820090087662268000 IRPEF-ALTRO 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820090087662268000 IVA-ALTRO 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820090411431155000 IRPEF-ALTRO 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820100493452484000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820100493452484000 IVA-ALTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820100493452484000 IRAP 2006

- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820110203815800000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820110203815800000 IRPEF-ALTRO 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820110203815800000 IVA-ALTRO 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820110203815800000 IRAP 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820110401328485000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820110401328485000 IRPEF-ALTRO 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820110401328485000 IVA-ALTRO 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820110401328485000 IRAP 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820110433900628000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820110433900628000 IVA-ALTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820110433900628000 IRAP 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820120240056158000 RIT. FONTE RED. 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820130020702907000 IVA-ALTRO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820130129772701000 CAN. RADIO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820130171265657000 IMP. REGISTRO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820130171265758000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820130215883825000 IRAP 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820130221622733000 RIT. FONTE IND. 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820140015689273000 RIT. FONTE RED. 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820140087603850000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820140087603850000 IRAP 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820140092028428000 IRAP 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820140104077786000 RIT. FONTE IND. 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820140119048059000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820140119048059000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820140119048059000 IVA-ALTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820140119048059000 IVA-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820150046298182000 CAN. RADIO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820160026502614000 CAN. RADIO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820160026502614000 RIT. FONTE RED. 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820160082797938000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820160082797938000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820160082797938000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820160106712076000 RIT. FONTE RED. 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820160121409821000 IRAP 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820160133507101000 IMP. SOST. RED 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820170001011903000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820170028983467000 IRPEF-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820170028983467000 IVA-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820170067999391000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820180003441812000 IRPEF-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820180003441812000 IVA-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820180003441812000 IVA-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820180008112432000 RIT. FONTE RED. 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820180052116691000 IRAP 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820190015583244000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820190015583244000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D012F02487-2020 IVA-ALTRO

a seguito di discussione in pubblica udienza

Richieste delle parti:

Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con tempestivo ricorso a questa Corte di Giustizia Tributaria, la parte in epigrafe ha impugnato una intimazione di pagamento ed i titoli sottostanti

Eccepisce in via preliminare la nullità dell'intimazione di pagamento per mancata notifica, nullità e illegittimità delle cartelle di pagamento e dell'avviso di accertamento in essa contenuti e conseguente nullità e illegittimità delle cartelle di pagamento e dell'avviso di accertamento impugnati, mai pervenuti al ricorrente.

Tutti i titoli impugnati devono essere annullati poiché mai notificati al contribuente. Nel caso di specie, le cartelle di pagamento n. 06820060205118903000 n. 06820060273938491000 n. 06820090087662268000 n. 06820090411431155000 n. 06820100493452484000, limitatamente ai contributi erariali, n. 06820110203815800000 limitatamente ai contributi erariali n. 06820110401328485000 n. 06820110433900628000 limitatamente ai contributi erariali n. 06820120240056158000 n. 06820130020702907000 n. 06820130129772701000 n. 06820130171265657000 n. 06820130171265758000 n. 06820130215883825000 n. 06820130221622733000 n. 06820140015689273000 n. 06820140087603850000 n. 06820140092028428000 3 n. 06820140104077786000 n. 06820140119048059000 n. 06820150046298182000 n. 06820160026502614000 n. 06820160082797938000 n. 06820160106712076000 n. 06820160121409821000 n. 06820160133507101000 n. 06820170001011903000 n. 06820170028983467000 n. 06820170055441765000 n. 06820170067999391000 n. 06820180003441812000 n. 06820180008112432000 n. 06820180052116691000 n. 06820190015583244000 n. T9D012F02487/2020 non sono mai state notificate.

In punto di merito parte ricorrente eccepisce la intervenuta prescrizione delle cartelle di pagamento impuginate, alla luce del decorso del termine quinquennale e , per alcune di esse – nel dettaglio 06820060205118903000, 06820060273938491000, 06820090087662268000, n. 06820090411431155000, 06820100493452484000, 06820110203815800000, 06820110401328485000 e 06820110433900628000 - a dire di parte ricorrente sarebbe maturato anche il termine decennale.

Eccepisce ancora il decorso del termine di prescrizione quinquennale per interessi e sanzioni e la intervenuta decadenza dell'Amministrazione dal potere di riscuotere le somme con riferimento alle cartelle numero 06820060205118903000 -riferita ad un preteso debito relativo all'anno 2002, ma notificata in data 10.02.2007-; 06820110401328485000 -riferita ad un preteso debito relativo all'anno 2004, ma notificata in data 23.09.2011-; 06820140087603850000 -riferita ad un preteso debito relativo all'anno 2004, ma notificata in data 23.10.2014- in aperta violazione dell'art. 25 DPR 602/73.

Eccepisce ancora la nullità dell'intimazione di pagamento per omessa indicazione del calcolo degli interessi e conclude chiedendo l'accoglimento del presente ricorso, con vittoria delle spese del presente giudizio con ogni conseguenza di legge, con distrazione a favore del procuratore anticipatario.

Si è costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossione, la quale rilevato che il ricorso proposto in data 9.5.2022 è tardivo in quanto di molto oltre il termine di 60 giorni dal rilascio degli estratti ruolo: infatti, prima dell'intimazione impugnata, il contribuente aveva richiesto gli estratti ruolo, Protocollo n. 3661153

dell'8.10.2020 e questi erano stati rilasciati lo stesso giorno via e mail dall'Agente della riscossione.

Ha poi eccepito la propria carenza di legittimazione passiva in ordine all'accertamento inserito nella intimazione qui impugnata, ha ribadito la avvenuta regolare notifica delle singole cartelle esattoriali, di successivi atti di intimazione ad adempiere mai impugnati, della presentazione di tre istanze di rateizzazione aventi ad oggetto anche le cartelle qui impugunate e della notifica di un preavviso di iscrizione ipotecaria, contenente alcune delle cartelle oggetto dell'odierno contenzioso, asserendo la conseguente infondatezza della eccezione di prescrizione e decadenza.

Eccepisce altresì la infondatezza della richiesta di patte ricorrente di produrre in giudizio gli originali degli atti notificati perchè formulata in maniera generica e preventiva rispetto alla produzione documentale e ciò in linea con la giurisprudenza della Suprema Corte che ha in più occasioni ribadito che la contestazione della conformità di un documento prodotto in copia al relativo originale non può avvenire con clausole di stile generiche e onnicomprensive, ma va operata, a pena di inefficacia, in modo chiaro, attraverso l'indicazione specifica degli aspetti per i quali si assume che la copia differisce dall'originale (cfr. Cassazione nn. 21491, 19855, 17834, 13387 del 20202).

Contesta infine la fondatezza del motivo di ricorso attinente al calcolo degli interessi, in quanto tardivo ed inammissibile, stante la definitività dei prodromici atti della riscossione.

Conclude chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio, letti gli atti ed esaminati i documenti di causa, rileva preliminarmente che la documentazione versata in atti dà piena prova delle asserzioni dell'Ufficio in ordine alla regolare notifica delle cartelle esattoriali oggetto di gravame, così come dei successivi atti esecutivi, quali le successive intimazioni di pagamento ed il preavviso di iscrizione ipotecaria. Rileva ancora il Collegio che la predetta documentazione dà piena prova anche delle istanze di rateizzazione depositate dalla parte ricorrente, istanze che confermano la piena conoscenza dei carichi tributari da parte di quest'ultimo.

Dalla regolarità delle notifiche degli atti successivi alle cartelle, discende anche la infondatezza delle eccezioni di prescrizione, atteso che, come più volte ribadito anche dalla Suprema Corte, il termine di prescrizione è quello decennale e si estende anche alle componenti quali interessi e sanzioni.

Infondata deve ritenersi l'eccezione di nullità dell'atto impugnato per mancata specificazione del calcolo degli interessi, tenuto conto che si tratta di procedure normativamente previste e, proprio perché tali, non ne necessita l'esplicitazione in sede di atto.

Fondata appare invece l'eccezione di nullità dell'atto impugnato con riferimento alla voce relativa all'avviso di accertamento perché, al di là di ogni questione relativa alla concreta notifica dell'atto, il Collegio rileva che lo stesso non è riportato nel dettaglio del debito facente parte dell'atto impugnato, così precludendosi il diritto di difesa al contribuente.

Quanto alle spese di lite, il parziale accoglimento del ricorso ne giustifica la compensazione tra le parti.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, dichiara illegittima la intimazione impugnata, limitatamente alla inclusione dell'avviso di accertamento. Spese compensate